



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Laureana Gal.Fer. Melicucco"
Piazza Kennedy, 1 - 89023 Laureana di Borrello (RC)
Tel. 0966 378209 - C. F. 82000940807 - Cod. Univoco UF3A7N
mail: rcic84800t@istruzione.itpec: rcic84800t@pec.istruzione.it
www.iclaureana.edu.it



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Scuola Secondaria di I grado
Al sito web

COMUNICAZIONE N. 136

OGGETTO: Chiarimenti su certificazioni mediche e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli studenti della Scuola Secondaria di I grado

Viste le segnalazioni pervenute da alcuni genitori in merito al mancato rilascio di certificati medici, richiesti al pediatra/medico di medicina generale per giustificare e/o documentare dei periodi di assenza da scuola dovuti a malattia, si ritiene necessario ribadire alcuni aspetti della vigente normativa, al fine di ripristinare una corretta informazione e applicazione della Legge Regionale n°233 del 25/10/2023.

La su indicata Legge Regionale non prevede l'abolizione della certificazione medica in senso assoluto, bensì l'eliminazione dell'obbligo di presentazione del certificato medico **per la riammissione a scuola**. Pertanto l'alunno, anche in caso di malattia superiore a cinque giorni, può essere riammesso a scuola senza obbligo di presentare il certificato medico per il rientro. E così si sta operando nella scuola, in ottemperanza alla norma regionale.

Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, ad esempio nelle situazioni di assenze che siano a tal punto numerose da compromettere la validità dell'anno scolastico (nella Scuola Secondaria). Tale tipo di attestazione, in quanto riferita ad uno stato di malattia, **non può essere sostituita da autocertificazione**, come precisa il Ministero della Pubblica amministrazione a proposito della decertificazione: "Non possono essere sostituiti da dichiarazione i **certificati medici**, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti". <https://www.funzionepubblica.it/it/il-dipartimento/area-di-interesse/semplificazione/decertificazione-e-autocertificazione/autocertificazione/>

Resta inteso che, se non vi sono particolari criticità nella frequenza scolastica e l'alunno non ha registrato molte assenze nel corso dell'anno scolastico, nei casi di sporadici malesseri o influenze, non si rende necessario richiedere il certificato medico.

Ad ogni buon conto, a beneficio degli interessati, a seguire si rammenta quanto già comunicato con apposita nota sul sito web di questo Istituto in merito alla normativa sulla validità dell'anno scolastico per la Scuola Secondaria di I grado e alle previste deroghe.

Ai sensi del DPR 122/2009, art.14 comma 7 nella scuola secondaria (di 1° e 2° grado), ai fini della validità dell'anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO		
Plessi interessati	Quadriorari	Limite massimo delle ore di assenza
SCUOLA SECONDARIA Galatro / Feroletto / Melicucco	Tempo normale (30 ore settimanali)	248 ore
SCUOLA SECONDARIA Galatro / Feroletto indirizzo musicale	Tempo normale - indirizzo musicale (33 ore settimanali)	273 ore
SCUOLA SECONDARIA Laureana / Serrata	Tempo prolungato (36 ore settimanali)	297 ore
SCUOLA SECONDARIA Laureana / Serrata indirizzo musicale	Tempo prolungato–indirizzo musicale (39 ore settimanali)	322 ore

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute a seguito di apposita delibera del Collegio dei docenti (delibera n. 26 del 12/09/2025), **comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.**

Pertanto, prima dello scrutinio di fine anno scolastico, per un eventuale scorporo delle assenze dovute a malattia, è necessaria la presentazione di relativa certificazione medica e/o ospedaliera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Antonia Panzera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93